

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1324)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPALLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1960

Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 agosto 1957, n. 776, al momento in cui diveniva operante, già denunciava una evidente inadeguatezza, perchè non risolveva ancora un problema di fondamentale importanza, sentito ed agitato da tempo dalla massa del personale, specie da quello delle categorie addette alla esecuzione dei servizi di istituto: il problema della giusta remunerazione dei servizi che si svolgono in particolari condizioni di disagio, che comportano rischi e responsabilità, che richiedono determinate specializzazioni.

Presso le stesse commissioni parlamentari, durante la discussione del disegno di legge che dette vita alle norme oggi in vigore, fu riconosciuta la validità di tale assunto, tanto che, non ritenendosi opportuno ritardare ulteriormente la approvazione del testo allora in esame, fu espresso il voto di porre allo studio nuove norme intese ad eliminare le sperequazioni denun-

ciate dagli interessati a mezzo delle rispettive organizzazioni sindacali.

Secondo l'ordinamento vigente, al pari di quelli precedenti, certe competenze accessorie sono commisurate alla qualifica rivestita dall'impiegato, laddove sembra che in materia, specie per alcune « accessorie », il criterio da seguire debba essere quello della commisurazione del compenso alla natura della prestazione, seguendo il principio che, a parità di mansioni, debbesi far luogo alla corresponsione di eguali indennità.

Siffatto principio, invero, nell'ordinamento attuale delle competenze accessorie è osservato solo per qualche voce delle competenze stesse, come quella riguardante l'indennità di maneggio valori e l'indennità di interprete, ma non per il cosiddetto « premio di maggiore produzione », che, più d'ogni altra indennità, avrebbe dovuto essere elargito in rapporto alla somma degli sforzi, dei pericoli e delle responsabilità che l'assolvi-

mento dei doveri di ufficio richiede alle varie categorie di personale.

Da ciò la necessità di rivedere l'intero ordinamento delle competenze in questione, per renderlo più aderente alla diversa natura dei vari servizi di istituto e alla esigenza di una equa retribuzione delle prestazioni e di una giusta perequazione degli emolumenti percepiti dal personale in aggiunta a quelli fissi, i quali sono commisurati, come è noto, alla posizione gerarchica di ognuno.

Il provvedimento, col quale si vuol sostituire la legge 8 agosto 1957, n. 776, contiene perciò norme che si ripromettono di sancire le modifiche di alcuni compensi, suggerite da una migliore valutazione delle condizioni in cui si svolge il lavoro di determinate categorie di personale come ad esempio la indennità dovuta agli operai delle telecomunicazioni che si recano fuori residenza, ma nell'ambito della zona, l'indennità dovuta al personale viaggiante e quella dovuta a chi esegue lavoro notturno. Ma, soprattutto, il provvedimento stesso ha lo scopo di innovare totalmente la concezione della principale competenza accessoria, sin qui denominata « premio di maggior produzione » trasformandola in « premio di esercizio », per uniformare i trattamenti per mansioni simili, differenziare quelli per mansioni meglio qualificate, perequare il tutto sfuggendo alle insidie del privilegio, ed, insieme, di semplificare e snellire la congerie di competenze, con beneficio dell'Amministrazione e del personale.

Infine il provvedimento si propone ancora d'inserire fra le competenze accessorie il cosiddetto « premio della Festa dell'Amministrazione » trasformandolo in « assegno di operosità di fine esercizio ».

La nuova legge comporta la seguente maggior spesa:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 14.794.146.000 pari al 100 per cento circa della spesa attualmente sostenuta;

b) per l'Azienda statale servizi telegrafi, lire 1.575.800.000 pari al 100 per cento circa della spesa attualmente sostenuta.

Segue l'illustrazione delle singole disposizioni:

Articolo 1. — Rispetto alla norma in vigore oggi, estende anche al personale incaricato della direzione o dell'assistenza tecnica sui lavori, la indennità forfettaria per gli incarichi eseguiti in località distanti, rispettivamente, 3 e 5 chilometri dalla sede dell'ufficio situato in comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti o oltre 200.000 abitanti. Anche il personale tecnico, infatti, ha quelle esigenze e si trova in quelle condizioni che si son volute riconoscere al personale ispettivo.

Inoltre, per detta indennità, da corrispondere in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, anziché richiamare l'articolo 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489, l'articolo adotta il generico rinvio alla legge sul trattamento di missione del personale delle Amministrazioni dello Stato, in modo da eludere la necessità di modifiche, quando eventualmente si modificasse la legge generale, e renderne così costante ed automatica l'applicazione. Gli altri commi riproducono esattamente le disposizioni della legge 8 agosto 1957, n. 776.

Articolo 2. — Poiché la legge 26 febbraio 1952, n. 67 sullo stato giuridico dei salariati dello Stato all'articolo 3 denomina operai giornalieri quelli assunti con contratto di diritto privato e poiché questi ultimi sono remunerati appunto in base alle norme contenute nel Contratto collettivo di lavoro, allo scopo di evitare equivoci o errata interpretazione, si è ritenuto opportuno sostituire la dizione generica « operai giornalieri » contenuta nella legge 8 agosto 1957, numero 776, con la dizione specifica « operai con trattamento di salariato ». La norma, nel resto, rimane identica.

Articolo 3. — Le misure dei compensi orari diurni e notturni delle così dette missioni ridotte, sono state maggiorate del 35 per cento, allo scopo di adeguatamente compensare la spesa ed il disagio della consumazione del pasto fuori casa.

Si è riconosciuto, inoltre, equo, considerare utile, ai fini della corresponsione della diaria oraria ed anche ai fini della corresponsione dello straordinario, tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione, dal momento della presentazione al Circolo o alla Zona, al momento del rientro.

Le altre innovazioni apportate con questo articolo al testo oggi in vigore, sono le seguenti: 1) aggiornamento delle qualifiche nella tabellina; 2) la soppressione dei commi relativi alla limitazione del trattamento di missione, dopo 90 giorni e alla cessazione, dopo 240 giorni, in quanto, a seguito della nuova organizzazione dei lavori dei Circoli, tali disposizioni non trovano pratica applicazione; 3) l'elevazione a lire ottanta, della attuale esigua aliquota di lire cinquanta dovuta al motociclista comandato in servizio di rimozione dei guasti e l'estensione, per motivi d'equità, della stessa indennità, all'accompagnatore.

Articolo 4. — Prevede la corresponsione della indennità chilometrica di lire 25 per percorsi a piedi non soltanto nei giorni dell'inizio e della fine dei lavori, come fino ad oggi praticato, ma per tutti i giorni della durata dei lavori, come sembra più logico e giusto. Anche la maggiorazione della eventuale spesa per mezzi pubblici di trasporto è corrisposta tutti i giorni.

Articolo 5. — L'articolo 5 della legge 8 agosto 1957, n. 776, non viene riprodotto. L'articolo 5 della nuova legge, corrisponde all'articolo 6 della legge 776, senza, peraltro, modificarlo.

Articolo 6. — Riproduce integralmente lo articolo 7 della legge 8 agosto 1957 n. 776.

Articolo 7. — Corrisponde all'articolo 8 della legge 8 agosto 1957, n. 776. Il secondo comma di questo articolo aveva dato motivo a molte perplessità e quindi a diversi quesiti. Il nuovo testo tende a precisare che la durata del lavoro normale nei giorni di orario ridotto, è di 4 ore e, perciò, le ore di la-

voro prestato in supero delle predette 4 ore, devono essere compensate con straordinario e con le aliquote dei giorni festivi.

Articolo 8. — Riproduce l'articolo 9 della legge 8 agosto 1957, n. 776, senza modifiche.

Articolo 9. — Corrisponde all'articolo 10 della legge oggi in vigore. Poichè con gli articoli 6 e 7 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, l'orario di lavoro del personale ausiliario è stato ridotto a 7 ore, e quello del personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale a 6, si sono dovuti adeguare i criteri di determinazione della misura del compenso per servizio straordinario. Non si possono più richiamare le norme stabilite in via generale per il personale delle Amministrazioni dello Stato, altrimenti il corrispettivo dell'ora di straordinario, per il personale ausiliario e per il personale della commutazione telefonica rimarrebbe fissato, rispettivamente, su di 1/8 e 1/7 dello stipendio iniziale, nonostante la riduzione dell'orario d'obbligo.

Articolo 10. — Corrisponde all'articolo 11 della legge 8 agosto 1957, n. 776, che non è stato modificato sostanzialmente. La nuova forma del testo è dovuta alla preoccupazione di non dover ricorrere ad ulteriori cambiamenti nel caso si dovesse giungere al decentramento della determinazione degli assegni e delle scorte dei singoli uffici e al decentramento dell'autorizzazione di straordinario per esigenze speciali.

Articolo 11. — Corrisponde all'articolo 12 attuale. Poichè questo, nella lettera a) lascia qualche dubbio quanto alle ore di servizio straordinario che devono considerarsi ad integrazione dell'orario notturno (e pertanto da escludersi dal computo delle 48 ore), il nuovo testo precisa che sono da considerarsi integrative dell'orario notturno quelle ore di servizio straordinario eseguite nel periodo intercorrente dall'inizio dell'orario serale al termine dell'orario notturno e quelle eventualmente effettuate in continuazione dell'orario notturno per prolungamento di servizio fino alle ore 8.

Articolo 12. — Allo scopo di meglio e più solennemente disciplinare l'attuazione del sistema del cottimo, ed uniformare l'adozione del sistema medesimo in tutte le sedi, questo articolo, che corrisponde all'articolo 13 della legge n. 776 del 1957, stabilisce che la competenza, in materia, passa dal direttore generale al Ministro, al quale è demandato di determinare, con decreto, e sentito il Consiglio di amministrazione, i servizi e le sedi nelle quali il cottimo si debba adottare e di dettare le norme per le « rese » e le tariffe. In conseguenza con l'ultimo comma sono state abrogate le norme che già prevedevano la competenza del direttore generale.

La resa mensile, per il recapito dei telegrammi e degli espressi, in relazione alla riduzione da 8 a 7 ore dell'orario d'obbligo per il personale ausiliario, effettuata, come già s'è accennato, con la legge 27 febbraio 1958, n. 119, è stata ridotta da 900 a 800 pezzi. Trattasi di un adeguamento necessario, essendo i fattorini telegrafici inquadrati proprio nel ruolo del personale ausiliario. Per gli oggetti recapitati in più, oltre gli 800, di conseguenza, lo straordinario a cottimo è calcolato in ragione di un'ora ogni 12 pezzi, anzichè ogni 15, e, proporzionalmente, nel computo mensile sono stati considerate pari a mezz'ora di straordinario le frazioni fino a 8 pezzi e pari ad un'ora quelle superiori. Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito per alcuni giorni del mese, il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione d'obbligo sulla base di 25 giornate lavorative.

Articolo 13. — Riproduce esattamente lo attuale articolo 14 della legge 8 agosto 1957, n. 776.

Articolo 14. — L'attuale legge sulle competenze accessorie del personale delle poste e delle telecomunicazioni, prevede, insieme ad indennità accessorie, comuni ad altre Amministrazioni, come le indennità di missione, o diarie, per il personale viaggiante, il compenso per servizio straordinario o per prestazioni a cottimo, il compenso per servizio serale e notturno, ecc., una serie di indennità particolari, per servizio di stazione, per ma-

neggio valori, per prestazioni specializzate, per rendimento, ed infine, nell'articolo 15, un premio cosiddetto di maggiore produzione, da corrispondersi al personale che «... per attività, diligenza e rendimento si renda meritevole di particolare considerazione...».

Un premio, cioè, da corrispondersi, a seguito di una valutazione, con una certa discrezione, non certamente a tutto indistintamente il personale in servizio. Del resto, la stessa legge elenca casi di esclusione o di riduzione.

Per quanto riguarda la serie delle altre indennità particolari, stazione, maneggio valori, eccetera, la pratica ha rivelato che sono niente altro che un riconoscimento di alcune soltanto delle varie situazioni di rischio, di disagio, di speciali qualificazioni, in un'azienda che annovera dipendenti che sono tutti, in vario modo, soggetti a rischio, a disagio, a responsabilità, spesso pesanti, che sono pressochè tutti, in vario modo, qualificati. Se, infatti, si riconosce ch'è specializzato l'operaio lucidatore o il falegname, e gli si corrisponde, per questo, un premio speciale per ogni giornata lavorativa, non si può non riconoscere ch'è, a suo modo, specializzato l'ambulantista, che, peraltro, incontra nel suo lavoro un rischio non indifferente (che ha mietuto anche delle vittime), non è meno specializzato l'agente ripartitore.

Se si riconosce ch'è sottoposto ad una certa dose di disagio l'operatore di cuffia, non si può non riconoscere che una certa dose di disagio affligge, ad esempio, tutti coloro che devono operare all'esterno, all'aperto, anche in condizioni climatiche avverse.

Si trattava, perciò, da un lato, di mutare la concezione ed il congegno di quello ch'è chiamato il premio di produzione, dall'altro di perequare, estendendo alla varia gamma di mansioni, il riconoscimento della dose di specializzazione, di rischio, di disagio, insita in ciascuna, e che distingue le prestazioni dei lavoratori postelegrafonici da quelle del personale delle qualifiche similari degli altri dicasteri. È quello che è stato fatto con il presente articolo che si sostituisce all'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776.

Il premio di maggiore produzione è stato trasformato in « premio di esercizio » base uguale per tutti i postelegrafonici, di lire ottomila, variamente integrato con percentuali di maggiorazioni, cumulabili, in relazione alla qualifica (ex grado), per non distruggere del tutto il tradizionale e sempre legittimo criterio della gerarchia, e, poi, alla specializzazione della mansione svolta, al rischio e al disagio da ciascuno affrontato nello svolgimento della propria funzione.

Per i funzionari, in genere, invece di specializzazione, rischio o disagio, si è creduto considerare, più propriamente, la responsabilità e le funzioni di rappresentanza.

La tabella allegata al progetto, e che sostituisce quelle già allegata alla legge 8 agosto 1957, n. 776, e alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, dà il quadro dei nuovi criteri di attribuzione del nuovo premio, degli accostamenti e delle equiparazioni effettuati, delle differenziazioni, con un risultato che si ritiene di potere definire il più possibile equilibrato.

L'accettazione dei nuovi criteri elimina automaticamente tutte quelle indennità particolari che, come si è detto, sono oggi il corrispettivo di alcune soltanto delle varie situazioni di specializzazione, di rischio e di disagio del personale postelegrafonico. Non vengono pertanto riprodotti in questa legge, oltre all'articolo 5 della legge 776, indennità di specializzazione agli agenti tecnici delle telecomunicazioni, l'articolo 16, indennità di disagio per gli addetti agli uffici di stazione, di porto, di confine eccetera, l'articolo 21, indennità di rischio per il maneggio valori, gli articoli 23, 24 e 31, indennità di manutenzione, l'articolo 30, indennità di specializzazione per i centri meccanografici.

Trattandosi sempre di un premio, si è previsto ch'esso si corrisponda a tutti i dipendenti che a giudizio dell'Amministrazione ne siano meritevoli e non si corrisponda nei periodi di assenza dal servizio, ad eccezione, s'intende, dei periodi di assenza per congedo ordinario, dei periodi di assenza per congedo speciale per infortunio, di cui all'articolo 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 e all'articolo 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, modificati con gli articoli 8 e

12 della legge 21 dicembre 1955, n. 1350, e dei periodi di assenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, di cui all'articolo 68, comma 7, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli altri commi di questo articolo 14 ripetono, con adattamenti, i corrispondenti commi dell'art. 15 della legge n. 776 e si riferiscono alla sorte dell'assegno *ad personam* derivante dalla maggiorazione del vecchio premio d'interessamento, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 7.

Art. 15. — È consuetudine, ormai invalsa dal lontano 1951, di concedere, a tutto il personale dell'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, un premio in denaro in occasione della festa dell'Amministrazione, che cade, ogni anno, alla fine del mese di giugno.

La festa dell'Amministrazione, è soltanto una occasione. I motivi per i quali detta consuetudine è stata instaurata sono da ricercarsi nell'intento, e nella necessità di compensare tutti i lavoratori postelegrafonici, con una erogazione di fine esercizio finanziario per l'apporto, davvero determinante, del personale allo imponente aumento di produttività delle Aziende riunite in questo Ministero.

Il presente articolo ha lo scopo di disciplinare legislativamente la suddetta consuetudine.

Il premio di fine esercizio, denominato assegno di operosità, è, d'ora in avanti, corrisposto con prelevamenti da un fondo speciale. Detto fondo è costituito in parte con somme già iscritte nel bilancio passivo, in parte con somme il cui ammontare è determinato da una percentuale sulle entrate dei servizi postali, telegrafici e telefonici.

In particolare, per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, il fondo è costituito:

a) con i 4/5 di quello ch'è oggi denominato premio « RAI »;

b) con la somma rimborsata nel penultimo esercizio finanziario dalla Cassa Depo-

siti e Prestiti quale quota parte della spesa per l'erogazione di questo assegno di operosità;

c) con una somma non superiore al tre per cento delle entrate postali e telegrafiche risultanti dal consuntivo del penultimo esercizio finanziario.

Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il fondo è costituito:

a) con 1/5 di quello ch'è oggi denominato premio « RAI »;

b) con una somma non superiore al tre per cento delle entrate dei servizi telefonici, stabilite come sopra.

Il penultimo esercizio finanziario è in relazione a quello, alla fine del quale si paga l'assegno di operosità.

Il « premio RAI » si divide tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, secondo una percentuale in pratica già adottata per la somministrazione del premio stesso.

La quota composta dalla percentuale sulle entrate è fissata in misura elastica « non superiore » al tre per cento, per dar modo di stabilire ogni anno una eguale somma, un identico premio, per ognuna delle corrispondenti qualifiche del personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Poichè, infatti, le entrate telefoniche sono circa un quinto di quelle postali e telegrafiche, ma il personale dei telefoni di Stato è di numero di gran lunga inferiore ad un quinto del numero del personale postale e telegrafico, se si fosse indicata una percentuale fissa, il primo avrebbe acquisito un assegno di gran lunga superiore.

Il penultimo comma ha lo scopo di permettere la iscrizione della somma corrispondente alla percentuale delle entrate nel bilancio dell'esercizio finanziario alla cui fine si deve pagare l'assegno di operosità.

L'ultimo comma, invece, ha lo scopo di evitare il conguaglio eventuale con il premio della festa dell'Amministrazione pagato nel giugno del 1960.

Art. 16 — Prevede il sistema di ripartizione del fondo costituito con l'articolo precedente e designa il personale avente diritto all'assegnazione.

Come per l'indicazione della percentuale, da prelevare dalle entrate, anche per la ripartizione della intera somma tra il personale, è competente il Ministro, sentito il Consiglio d'amministrazione. Comunque, la legge fissa dei massimi per ogni qualifica.

Al personale degli uffici locali e delle agenzie che gode del compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danaro, il premio di operosità si corrisponde solo se ed in quanto superi, e per quella parte che supera, il detto compenso speciale previsto dall'articolo 30 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni.

Art. 17 — Con questo articolo l'indennità per servizio serale e notturno è stata modificata e lievemente maggiorata. Il sacrificio è identico sia per gli impiegati sia per gli agenti, e, perciò, va ricompensato allo stesso modo.

La misura delle aliquote è portata, per tutti, a lire 65 per le ore serali ed a lire 110 per le notturne (rispettivamente da lire 60 e da lire 100), che sono le aliquote già previste per gli impiegati.

L'indennità in discussione è esplicitamente estesa al personale degli uffici locali e delle agenzie.

Art. 18 — Analogamente a quanto praticato con l'articolo precedente, anche l'indennità per il servizio notturno ridotto è stata unificata e lievemente ritoccata da lire 175 a lire 190 e da lire 130 a lire 145.

Art. 19 — Disciplina l'indennità spettante agli addetti ai servizi viaggianti, sostitutiva dell'indennità di missione. Le innovazioni apportate riguardano la maggiorazione delle aliquote e l'articolazione dell'indennità medesima, basata su quattro, invece che su tre coefficienti.

La maggiorazione dei tre precedenti coefficienti è stata portata al 35 per cento. La quarta componente del compenso, che va ad aggiungersi alle tre precedenti (indennità oraria di fuori residenza, indennità oraria di servizio, indennità oraria serale e notturna), è l'indennità di percorrenza in ragione di lire 1 per chilometro, o di lire 1,50 secondo che si tratti di servizi su percorsi lunghi o di servizi su percorsi brevi. Ciò per adeguare il trattamento del personale viaggiante postelegrafonico a quello di altra Amministrazione statale, adibito a servizi viaggianti.

Altre modifiche riguardano, da un lato l'aggiornamento delle qualifiche del personale avente diritto, e dall'altro il ripristino della disposizione già contenuta nella legge 17 febbraio 1950, n. 53, che interessa il personale che soste in territorio estero.

Art. 20 — Riproduce senza alcuna modifica l'articolo 20 della legge 8 agosto 1957, n. 776.

Art. 21 — Corrisponde all'articolo 22 della legge 8 agosto 1957, n. 776. Per i fattorini e gli altri agenti che facciano uso del ciclo e del motociclo, la indennità di manutenzione è aumentata, rispettivamente, da L. 1.000 a L. 1.500 e da L. 1.500 a L. 3.000. Si ritiene che la maggiorazione sia necessaria, per tenere in efficienza i mezzi di cui si tratta.

Art. 22 — L'articolo 25 della legge n. 776 del 1957 limita la corresponsione di una indennità di servizio speciale al solo personale tecnico delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva addetto agli impianti della rete telefonica nazionale, ai sovrintendenti delle squadre di manutenzione esterna ed al personale incaricato di effettuare speciali misure di trasmissione.

Data la dizione dell'articolo molte unità, pur svolgendo presso l'Amministrazione Centrale e gli Ispettorati telefonici di Zona, mansioni analoghe e spesso più specializzate, sono rimaste escluse dal beneficio, per il solo fatto di non essere direttamente applicate agli impianti, o di non esplicitare — con carattere di continuità — le mansioni tassativamente indicate nello stesso articolo di legge.

Tale esclusione ha causato molteplici lamenti da parte del personale in parola, del resto pienamente giustificate, ove si consideri che il personale tecnico prescelto per gli uffici di Zona della trasmissione e della Direzione Centrale è — di regola — quello che dà maggiori garanzie nella acquisita specializzazione senza di che non potrebbe dirigere l'esercizio e la manutenzione degli impianti, intervenire nelle misure più complesse di trasmissione, provvedere al controllo e collaudo delle più moderne apparecchiature ed, infine, progettare e trattare con l'Industria al medesimo livello tecnico questioni che investono direttamente la realizzazione di sistemi viepiù progrediti nel campo della telefonia a lunga distanza.

Perciò questo articolo 22 della legge nuova elenca le mansioni di specializzazione, allo scopo di meglio precisare il personale cui va corrisposta la indennità.

Nel nuovo testo, pur confermando il principio di massima di garantire, indipendentemente dalla qualifica rivestita, uguale indennità base al personale incaricato di espletare compiti di dirigenza, non si è potuto prescindere, per le restanti unità, da una graduazione per coefficienti, attesa la circostanza che il personale più anziano appartenente agli ex gradi IX e X della carriera esecutiva svolge, di regola, funzioni di coadiuvanza dei dirigenti delle stazioni amplificatrici e delle centrali interurbane, mansioni, la cui determinazione ha dato luogo, in pratica, ad una difficile delimitazione originando difformità di trattamento e conseguenti reclami.

Le aumentate aliquote della indennità di cui trattasi trovano piena giustificazione se si considera che la legge 8 agosto 1957, n. 776, fu approvata dal Parlamento a notevole distanza di tempo dalla sua progettazione, per cui, essendosi verificati, nel frattempo, un notevole sviluppo e mutamento degli impianti tecnici della rete telefonica nazionale, senza che vi facesse riscontro un adeguato aumento di personale qualificato, le misure della indennità, fin dalla entrata in vigore della citata legge, si dimostrarono inadeguate a compensare un'opera effettivamente svolta dal personale tecnico, opera il cui espletamento richiede un continuo aggiornamento professionale,

per la necessità di adeguare costantemente le apparecchiature tecniche ai più progrediti sistemi di trasmissione ed alle nuove, crescenti esigenze del traffico.

Non si è ritenuto peraltro di procedere al conglobamento di tale indennità nel premio di esercizio, per le considerazioni che seguono:

a) per la particolare natura della indennità di servizio speciale, il cui fine precipuo è quello di compensare prestazioni spiccatamente qualificate, il suo conglobamento nel premio di esercizio, avrebbe portato ad una non facile precisa delimitazione dei soggetti effettivamente meritevoli del beneficio, con il rischio di una erogazione indiscriminata anche agli elementi, che pure appartenendo alle carriere tecniche, per altro non esplicano mansioni attinenti alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparecchiature telefoniche;

b) per la necessità, di meglio graduare l'indennità precitata al livello delle cognizioni tecniche richieste a seconda dei compiti espletati dal personale.

È appena infatti da rilevare come la diversa complessità degli impianti postuli e condizioni un diverso grado di specializzazione per chi è preposto alla progettazione, manutenzione, esercizio e collaudo degli stessi e renda, quindi, necessario un trattamento differenziato in relazione all'acquisito grado di specializzazione.

Art. 23 — In aderenza a quanto progettato per le altre indennità, anche l'indennità per servizio d'interprete, già contemplata dall'articolo 26 della legge n. 776, viene adeguatamente rivalutata, precisamente nella misura del 30 per cento, nell'intento di invogliare sempre più i dipendenti che conoscono le lingue estere a sobbarcarsi allo speciale esame di abilitazione e quindi all'esercizio delle mansioni di interprete.

Con l'occasione, poichè si parlava di accertamenti circa la conoscenza delle lingue, il nuovo articolo ha voluto uscire dal vago, ed ha precisato in che cosa consista la prova da superare. Dalla prova, peraltro, sono esonerati i possessori del brevetto internazionale di telegrafia, per evidenti motivi.

Art. 24 — Disciplina il premio di sviluppo e di rendimento per i telefonici, di cui all'articolo 27 della legge n. 776. Con le modifiche apportate alla prima parte del vecchio testo si è cercato di adeguare il premio all'attività in atto espletata dal personale addetto ai servizi telefonici, quale conseguenza diretta del costante, cospicuo sviluppo e miglioramento del traffico e della maggiore concentrazione di lavoro per unità.

Non si può a tale proposito non rilevare come il traffico telefonico interurbano (nazionale ed internazionale) abbia subito, rispetto all'epoca della progettazione della legge 8 agosto 1957, n. 776, un incremento così vasto da elevare le relative entrate di bilancio da 16 a circa 27 miliardi di lire annue.

Trattasi di un incremento di traffico aggirantesi intorno a 3 milioni di unità di conversazioni annue, senza che a ciò abbia fatto riscontro un proporzionale aumento di personale. Con la evidente conseguenza che ogni dipendente, adibito a qualsiasi settore dell'Azienda telefonica, ha dovuto intensificare al massimo la propria attività, dando un rendimento elevatissimo, che l'Amministrazione ha apprezzato ed intende compensare adeguatamente con l'aumento del premio da lire 5.000 e lire 10.000 mensili.

L'aumento, per quanto possa sembrare cospicuo, non deve suscitare perplessità, ove si consideri che l'Amministrazione, specie nel settore telefonico, ha finora seguito il criterio di realizzare attraverso la razionalizzazione del lavoro una notevole economia, commisurando il personale dipendente, reperito fra elementi particolarmente qualificati, alle strette, effettive esigenze dei servizi, onde ottenere da esso il più elevato rendimento.

Inoltre, considerato che una limitata aliquota di personale telefonico non può fruire della indennità di servizio speciale di cui al precedente articolo 22 e del premio di rendimento di cui alla seconda parte dell'articolo in esame si è ritenuto per ragioni equitative di maggiorare, nei suoi confronti, il premio per lo sviluppo, miglioramento ed intensificazione del traffico, nella misura del 60 per cento.

Il provvedimento trova piena giustificazione, ove si consideri che il personale telefonico, anche se non adibito a specifiche fun-

zioni di istituto, quali quelle della commutazione per i compiti connessi con tali servizi deve possedere un complesso di cognizioni a carattere specializzato.

La seconda parte del presente articolo, come accennato, prevede la concessione di un premio di rendimento al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico, per ogni giorno di effettiva prestazione.

Al riguardo giova qui far presente che la dizione del nuovo articolo innova completamente quanto era stato prima sancito, con l'articolo 27 della legge 8 agosto 1957, n. 776.

Infatti, al concetto di commisurare il premio di rendimento « tantième » al volume del traffico espletato mensilmente da ogni Ufficio, si è sostituito quello di corrispondere un premio di rendimento di misura costante. Ed in ciò il nuovo articolo è ricettizio di quanto rappresentato a suo tempo dagli onorevoli deputati Bersani, Penazzato ed altri in data 9 gennaio 1959.

Devesi in proposito osservare che i criteri finora seguiti per la erogazione del premio « tantième » inducono, in pratica, a risultati che non riflettono esattamente il rendimento *effettivo* del personale di commutazione di ogni singolo Ufficio interurbano (e tanto meno quello di ogni singola operatrice) e costituiscono, pertanto, uno scarso incentivo a meglio operare.

Al riguardo basti considerare, tra l'altro, che l'espletamento del traffico in determinate direzioni, specie per quelle che richiedono l'intervento di una o più centrali di transito, comporta un tempo di preparazione di una sola conversazione che alcune volte è pari a quello occorrente per l'effettuazione completa di più conversazioni fra due centrali direttamente collegate.

Conseguentemente, gli Uffici che si trovano a dover espletare traffico per lo più di transito, raggiungono nel mese un minore volume complessivo di conversazioni e il personale addettovi, pur avendo sopportato una maggiore penosità di lavoro per la natura del traffico svolto, finisce per fruire di un premio in misura ridotta rispetto a quello percepito dalle operatrici di altri Uffici con correnti di traffico prevalentemente diretto.

Fra l'altro, anche le caratteristiche tecniche degli impianti, diversi da Centrale a Centrale, condizionano sensibilmente il volume complessivo del traffico svolto da ogni Ufficio.

Da quanto sopra, è facile dedurre che, effettivamente, in ciascuna Centrale il rendimento per operatrice, espresso in unità di conversazioni, è dato oltre che dalla capacità, dallo zelo e dallo spirito di abnegazione del personale interessato, dalla natura del traffico espletato (diretto, di transito, nazionale, internazionale, eccetera), dalle caratteristiche tecniche degli impianti installati e da altri fattori di carattere ambientale non facilmente ponderabili.

E poichè gli attuali criteri di erogazione del premio si basano sul presupposto inesatto che tutte le Centrali si trovino in uguali condizioni, si da raggiungere, a parità di lavoro, lo stesso risultato, appare evidente la necessità manifestatasi di rivedere le norme che regolano la materia.

Pertanto, la proposta innovazione di trasformare l'attuale premio « tantième » in un altro di rendimento da erogarsi in misura fissa per tutti i dipendenti meritevoli addetti ai servizi di commutazione, appare la soluzione migliore. Tanto più che con il sistema proposto, si consegue altresì l'enorme vantaggio di eliminare, a fine di ogni mese, quei laboriosi e complessi conteggi, attualmente necessari a stabilire il volume complessivo del traffico per ogni Ufficio interurbano, ottenendosi così una notevole economia di personale e di spesa.

Al penultimo capoverso di questo articolo viene incluso fra i beneficiari del premio di cui trattasi anche quel personale di commutazione addetto ai Centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni amplificatrici.

Ovviamente, considerata la diversità del traffico espletato e la minore gravosità del lavoro, si è stabilita per il personale di cui sopra una aliquota giornaliera notevolmente ridotta rispetto a quella prevista per le unità addette alla commutazione telefonica vera e propria.

Nell'ultimo comma dell'articolo, infine, è stabilito che durante i primi quattro mesi del periodo di prova al personale, che ne ha

titolo, il premio di rendimento in questione è corrisposto nella misura del 50 per cento.

Tale limitazione trova il suo fondamento nella circostanza che soltanto dopo trascorso il precitato periodo gli interessati possono produrre quell'effettivo rendimento, che costituisce l'obiettivo da raggiungere nel superiore interesse del servizio.

Art. 25 — Disciplina l'erogazione di un premio detto, per tradizione, di cointeressenza, a favore degli operatori delle stazioni radio. È invece, niente altro che un « tantième », come quello telegrafico e quello telefonico, cioè un premio di intensificazione, un incentivo di produttività.

Il nuovo testo apporta lievi, opportune modifiche a quello dell'articolo 28 della attuale legge, allo scopo di chiarire la interpretazione e di consentirne, con modicissima spesa, la applicazione alle categorie di operatori radiotelegrafici e radiotelefonici, oggi ingiustamente escluse.

Art. 26 — Disciplina il premio di rendimento « tantième » per gli operatori telegrafici, di cui all'articolo 28 della legge 8 agosto 1957, n. 776.

Il nuovo testo lascia immutate le attuali aliquote, solo varia quelle relative all'accettazione fonica dei telegrammi, sia per la registrazione a mano, sia per la registrazione a macchina.

Ciò, perchè si ha interesse a rendere tale servizio il più celere possibile, destinandovi gli elementi più qualificati. Lo scopo, oggi, non è facilmente raggiungibile, per la misura, in verità assai ridotta, del premio. Il « tantième » per l'accettazione fonica è, d'altra parte, possibile, per il flusso dei telegrammi, soltanto in un numero limitatissimo di uffici.

Art. 27 — È l'esatta riproduzione dell'articolo 32 della legge 8 agosto 1957, n. 776.

Art. 28. — Abroga la legge, oggi in vigore, 8 agosto 1957, n. 776. Inoltre, al fine di eliminare ogni dubbio, l'articolo statuisce

che le disposizioni che già regolavano la materia delle competenze accessorie, prima della legge 8 agosto 1957, n. 776, una volta abrogata quest'ultima, sono sostituite da quelle contenute nella presente legge.

Art. 29 — Prevede la soppressione della tabella dell'ex premio di maggior produzione riprodotta nell'allegato IV alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Prevede, altresì, l'abrogazione di tutte quelle disposizioni che sanciscono una maggiorazione del detto premio.

Art. 30 — L'indennità di servizio già spettante al personale addetto ai Centri meccanografici, per ogni giornata di effettivo lavoro, è stata tramutata in una maggiorazione della indennità d'esercizio base. Pertanto questo articolo dispone che le norme con carattere di generalità che disciplinano l'erogazione della indennità per servizio presso i Centri a favore del personale delle altre Amministrazioni dello Stato, non sono applicabili al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Artt. 31 e 32 — Ai fini della copertura dell'onere derivante dall'applicazione del provvedimento, tali articoli provvedono ad arrecare opportune variazioni (in base all'andamento della gestione) a taluni capitoli degli stati di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio 1960 — 1961.

Art. 33 — Stabilisce appunto che all'onere di spesa si farà fronte, per l'esercizio 1960-1961, con le maggiori entrate di cui agli articoli 31 e 32.

Art. 34 — Dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e che essa ha effetto dal 1° gennaio 1960.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INDENNITA' DI MISSIONE
E DI TRASFERIMENTO

Art. 1.

Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Al personale che esegue incarichi ispettivi nonchè di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato, una indennità forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per ogni giorno.

Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente comma secondo, è corrisposta quest'ultima indennità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verificano le stesse condizioni previste nei commi stessi.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

Art. 2.

Agli agenti e agli operai permanenti, temporanei o con trattamento di salariato dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonchè agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della Zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

	Fra le ore 5 e le 22	Fra le ore 22 e le 6
Agenti tecnici superiori	90	190
Agenti tecnici 1 ^a e 2 ^a classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei 1 ^a categoria	81	183
Rimanenti agenti tecnici ed operai permanenti e temporanei 2 ^a categoria	68	163
Operai permanenti e temporanei 3 ^a e 4 ^a categoria, ed operai giornalieri con trattamento di salariato	61	142

Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione, dal momento della presentazione al Circolo o alla Zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltan-

to se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.

Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta al personale anzidetto anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.

La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo.

Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire ottanta per ogni giorno nel quale per almeno due ore siano applicati nell'incarico stesso.

Art. 4.

Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, è corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire venticinque a chilometro.

Nessuna indennità chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sul prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in città.

Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete una indennità di nette lire una per chilometro percorso.

Art. 5.

Ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.

Art. 6.

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimone per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

CAPO II

INDENNITA'

PER SERVIZIO STRAORDINARIO

Art. 7.

È considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, la cui durata è stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in più, al compenso per il lavoro straordinario, con

l'attribuzione della aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'Amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, può disporre turni di lavoro non compensativi, con il diritto da parte dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

Art. 8.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.

È vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Art. 9.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario è corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura è data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario d'obbligo.

Tale compenso orario è aumentato del quindici per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del venticinque per cento per quelle rese nei giorni festivi semprechè non si tratti di lavoro compensativo.

Art. 10.

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della

scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.

Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici all'uopo delegati.

Art. 11.

Non potranno compiersi mensilmente più di quarantotto ore di servizio straordinario dagli impiegati e sessanta dagli agenti. Sono esclusi dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:

a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno e perciò eseguite esclusivamente nel periodo intercorrente dall'inizio dell'orario serale al termine dell'orario notturno, e quelle eventualmente effettuate in continuazione di detto orario, per prolungamento di servizio, fino alle ore otto;

b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;

c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie esigenze di servizio, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministero.

Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili è fissato a novantasei.

Art. 12.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo.

Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate

con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del precedente articolo 9 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparato, per gli impiegati, e di agente d'esercizio di terza classe o equiparate per gli agenti.

L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal primo comma del precedente articolo 11 rispettivamente per gli impiegati e per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro può elevare detti limiti con propria motivata deliberazione.

I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici inquadrati nel ruolo del personale ausiliario, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

Nel computo mensile le frazioni minori di quattro pezzi si trascurano, quelli fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelli superiori per un'ora.

Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese, il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e nel regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, che siano incompatibili con quelle di cui ai primi due commi del presente articolo.

Art. 13.

In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

CAPO III

PREMIO DI ESERCIZIO

Art. 14.

Al personale in servizio al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è concesso un premio di esercizio nella misura base mensile, uguale per tutti i dipendenti che a giudizio dell'Amministrazione ne siano meritevoli, di lire ottomila, variamente maggiorato come da tabelle allegate alla presente legge.

Tale premio non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio e quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio.

La maggiorazione del premio di interesse attribuita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 7, al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776, è corrisposta al personale medesimo a titolo di assegno personale, non pensionabile, dalla data anzidetta.

Tale assegno è riassorbito in occasione di aumenti derivanti da scatti e promozioni e da miglioramenti economici dipendenti dalla applicazione di norme generali, conseguiti successivamente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776.

Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali e dal conseguimento di promozioni e di scatti, non potrà essere imputato, ai fini del riassorbimento, più di un terzo del miglioramento stesso.

CAPO IV

**ASSEGNO DI OPEROSITA'
DI FINE ESERCIZIO**

Art. 15.

È costituito un fondo per la erogazione, a fine di esercizio finanziario, di un assegno di operosità al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Detto fondo è dato:

1. — Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

a) dai quattro quinti del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radiotelevisione italiana, sui proventi annui netti della pubblicità radiofonica;

b) dalla somma rimborsata nel penultimo esercizio finanziario dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale quota parte della spesa per l'erogazione dell'assegno di operosità di cui al presente articolo;

c) da una somma non superiore al tre per cento delle entrate postali e telegrafiche risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.

2. — Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

a) da un quinto del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radiotelevisione italiana, sui proventi annui netti della pubblicità radiofonica;

b) da una somma non superiore al tre per cento delle entrate dei servizi telefonici risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.

La misura della percentuale da prelevare da ognuno dei bilanci dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunica-

zioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è fissata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Le relative somme sono iscritte nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con nota di variazione proposta dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'assegno di operosità, è corrisposto a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 16.

Alla fine dell'esercizio finanziario, la parte del fondo di cui al punto primo dell'articolo precedente è ripartita con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè fra il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. La parte del fondo di cui al punto secondo dell'articolo precedente è ripartita con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella allegata alla presente legge.

Al personale degli uffici locali e delle agenzie l'assegno di operosità è corrisposto se ed in quanto superi, e fino alla concorrenza della maggior somma, l'importo del compenso di cui all'articolo 30 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni.

CAPO V

INDENNITA' PER SERVIZIO
SERALE E NOTTURNO

Art. 17.

Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo articolo 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6) spetta una indennità oraria di lire sessantacinque dalle ore ventidue alle ore ventiquattro e di lire centodieci dalle ore zero alle ore sei.

La medesima indennità spetta al personale degli uffici locali e delle agenzie.

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonchè ai capiturno di notte alla commutazione telefonica, con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire cento per ogni notte.

Art. 18.

Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta un'indennità complessiva di lire centonovanta per il turno di servizio completo prestato dalle ore ventidue alle ore otto.

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennità prevista dall'articolo 17, nel quale caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo.

Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegate negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta una indennità di lire centoquarantacinque.

CAPO VI

INDENNITA' PER I SERVIZI VIAGGIANTI

Art. 19.

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

Direttori di treni postali	L. 138
Capiturno	» 126
Impiegati	» 121
Agenti in servizio di mess.re . . .	» 119
Agenti in servizio di ambulante . .	» 116

2) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora della discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonchè in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

Direttori di treni postali	L. 27
Capiturno	» 24
Impiegati	» 22
Agenti in servizio di mess.re . . .	» 20
Agenti in servizio di ambulante . .	» 19

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e di ritorno per ciascun turno;

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le tariffe risultanti dal precedente articolo 17.

4) indennità di percorrenza di lire una per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire una e cinquanta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso.

Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennità di cui ai numeri 1 e 2 sono maggiorate del cento per cento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazione, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

Art. 20.

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennità di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 19, compete una indennità uguale a quella stabilita dall'articolo 9 per il servizio straordinario, nonchè, quando ne sia il caso, dall'articolo 17, per il servizio serale e notturno.

CAPO VII

COMPENSI VARI

Art 21.

Ai fattorini telegrafici e ad altri agenti direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fare uso in servizio della bicicletta, e per il periodo in cui tale uso è effettuato, è concessa, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennità mensile di lire millecinquecento. A coloro che facciano uso di mezzi motorizzati è corrisposta l'indennità di lire tremila.

Art. 22.

Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle C, E e G dell'allegato 2 alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli autocommutatori, delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi terrestri e sottomarini, delle apparecchiature a frequenza vettrice, delle stazioni amplificatrici, delle centrali interurbane, delle officine telefoniche, delle centrali di energia e dei ponti radio è concessa per ogni giorno di effettivo servizio, una indennità speciale nelle seguenti misure:

per il personale con coefficiente 340 ed oltre lire 300;

per il personale con coefficiente 284 e 240 lire 250;

per il personale restante lire 200.

L'aliquota di lire trecento compete altresì al personale con coefficiente inferiore a 340 incaricato della dirigenza delle stazioni amplificatrici, di quelle dei ponti radio e delle stazioni radio, delle centrali e degli autocommutatori interurbani, dell'officina telefonica centrale, nonchè agli aiuti dirigenti delle stazioni, centrali e autocommutatori telefonici nelle sedi in cui l'assegno li prevede, ed ai soprintendenti delle squadre di manutenzione esterna della rete telefonica (addetti al cavo).

L'indennità nelle misure previste dal primo comma compete anche al personale che pur non appartenendo ai ruoli tecnici svolge le mansioni indicate allo stesso primo comma.

Nei riguardi del personale addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli impianti per i quali sono richieste particolari cognizioni tecniche, le indennità di cui ai precedenti commi possono essere maggiorate, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni fino ad un massimo del cento per cento in relazione alla complessità degli impianti stessi.

Nei confronti del personale tecnico in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, le

indennità base previste dal presente articolo possono essere maggiorate fino ad un massimo del duecento per cento.

Al restante personale di ruolo, non di ruolo e salariato pure in servizio nelle dette località può essere concessa, in luogo della maggiorazione di cui al precedente comma, una indennità in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.

Ai fini dell'applicazione dei due precedenti commi le località, nonchè le misure della maggiorazione e delle indennità spettanti verranno fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennità mensile di lire seimilacinquecento.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo di lire duemilaseicento mensili.

Le indennità predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, previ accertamenti, risulti aver conoscenza di lingue estere, è corrisposto un compenso speciale di lire centosessanta per ogni turno giornaliero di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonchè negli uffici internazionali in territorio metropolitano.

La stessa indennità giornaliera spetta agli operatori telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici che, previ accertamenti circa la conoscenza di lingue estere, risultino in servizio sui circuiti internazionali per un periodo di tempo non inferiore al turno d'obbligo, nonchè al personale telefonico abilitato al servizio con l'estero.

Gli accertamenti sono disposti dall'Amministrazione e consistono in una conversazione da sostenersi con un insegnante di lin-

gua. Coloro che sono in possesso del brevetto internazionale di telegrafia sono esonerati dalla prova.

Art. 24.

Al personale addetto ai servizi telefonici è corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire diecimila mensili.

Detto premio è maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce delle competenze speciali di cui al quarto comma del presente articolo ed all'articolo 22. Dalla maggiorazione è escluso il personale addetto al Centro meccanografico.

Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio.

Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico, è, altresì, concesso un premio di rendimento per ogni giorno di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata:

capi degli uffici interurbani lire 600;

coadiuvanti addetti ai servizi di commutazione, nonchè capi turno ed assistenti dei medesimi servizi lire 550;

operatori ed operatrici lire 500.

Al personale comandato a prestare servizio ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni amplificatrici, il premio è corrisposto nella misura di lire centoventicinque per ogni giorno di effettiva prestazione.

Durante i primi quattro mesi del periodo di prova il premio di rendimento va corrisposto nella misura del cinquanta per cento.

Art. 25.

Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico è concesso un premio di cointeressenza di lire quindici per ogni

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

radiotelegramma trasmesso e ricevuto in morse o in fonìa.

Ai dirigenti e ai capiturno è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.

Il premio spettante al personale di cui al primo comma non può superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.

Art. 26.

Negli uffici telegrafici, determinati dalla Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, è concesso ai telegrafisti ad esse addetti, per ogni telegramma fino a quindici parole, escluso il preambolo, scambiato durante il servizio giornaliero di durata non inferiore all'orario d'obbligo, un premio di rendimento nella misura seguente:

a) con apparati celeri stampanti:
comunicazioni nazionali:

media oraria da 30 a 35 telegrammi	L. 0,50
media oraria da 36 a 40 telegrammi	» 0,60
media oraria oltre 40 telegrammi	» 0,75

comunicazioni internazionali:

media oraria da 15 a 35 telegrammi	L. 0,85
media oraria da 36 a 40 telegrammi	» 1,15
media oraria oltre 40 telegrammi	» 1,45

b) con apparato morse:

media oraria da 10 a 15 telegrammi	L. 1,30
media oraria oltre 15 telegrammi	» 2,30

La somma complessiva delle parole eccedenti le quindici in ciascun telegramma, escluso il preambolo, viene divisa per venti ed il quoziente è aggiunto al numero dei telegrammi scambiati per ottenere il totale, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Negli uffici telegrafici nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della società telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale te-

legrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla società concessionaria medesima e passati al telegrafo, un premio di rendimento nella seguente misura:

a) registrazione a mano:

da 46 a 50 telegrammi/ora	. . . L. 0,60
oltre 50 telegrammi/ora	. . . » 0,70

b) registrazione a macchina:

da 55 a 60 telegrammi/ora	. . . L. 0,60
oltre 60 telegrammi/ora	. . . » 0,70

Art. 27.

A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanità, è concessa un'indennità giornaliera di lire ventisette.

Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

DISPOSIZIONI FINALI**Art. 28.**

Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464, dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53, e dalla legge 13 ottobre 1950, n. 908, sono sostituite dalla presente legge.

La legge 8 agosto 1957, n. 776, è abrogata.

Art. 29.

La tabella del premio di maggior produzione riprodotta nell'allegato IV della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è soppressa. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono una maggiorazione del premio di maggior produzione, compresa quella di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 6563, modificato con la legge 27 febbraio 1958, n. 120.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 30.

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non sono applicabili le disposizioni sulla indennità di servizio prevista per il personale dei Centri meccanografici.

Art. 31.

Nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1960-61 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 1	Proventi del servizio della posta-lettere . . .	L. 14.500.000.000
» 2	Proventi del servizio dei pacchi postali	» .600.000.000
» 4	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi postali . . .	» 500.000.000
» 8	Proventi del servizio dei conti correnti	» 1.000.000.000
» 9	Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica ecc.	» 1.050.000.000
» 12	Proventi del servizio dei telefrati	» 1.650.000.000
» 15	Proventi del servizio di radio-diffusione circolare	» 200.000.000
	Totale	<u>L. 19.500.000.000</u>

Art. 32.

Nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1960-61 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 2.	Proventi del traffico telefonico internazionale . . .	L. 50.000.000
» 3	Proventi derivanti dall'affitto di linee aeree ed in cavo	» 1.200.000.000
» 4	Entrate relative a differenza di cambio ecc.	» 400.000.000
» 9	Entrata derivante dalla compartecipazione ecc.	» 450.000.000
» 12	Proventi vari	» 300.000.000
	Totale	<u>L. 2.400.000.000</u>

Art. 33.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvederanno con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 31 e 32.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1960.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) TABELLA DEL PREMIO DI ESERCIZIO

Coefficiente	Qualifiche	Base	Maggiorazione	Totale
900	Direttore generale di Amministrazione, Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici, Direttore centrale	8.000	200 %	24.000
670	Ispettore generale	8.000	150 %	20.000
500	Direttore di divisione ed equiparati, Segretario Capo ed equiparati	8.000	125 %	18.000
402	Direttore di sezione ed equiparati, Segretario principale ed equiparati	8.000	110 %	16.800
357-345 340	Consigliere di 1 ^a classe ed equiparati, Primo segretario ed equiparati, Capo ufficio superiore, Capo ufficio di 1 ^a classe ed equiparati	8.000	100 %	16.000
301-284 271	Consigliere di 2 ^a classe ed equiparati, Segretario ed equiparati, Capo ufficio principale, Capo ufficio ed equiparati, Archivista capo . . .	8.000	70 %	13.600
240-229	Consigliere di 3 ^a classe ed equiparati, Segretario aggiunto ed equiparati, Ufficiale di 1 ^a classe ed equiparati, Primo archivista	8.000	30 %	10.400
211-193 202-180 157-153	Vice segretario ed equiparati, Ufficiale di 2 ^a classe ed equiparati, Ufficiale tecnico di 3 ^a classe ed equiparati, Archivista, Applicato, Applicato aggiunto	8.000	25 %	10.000
238	Agente di esercizio superiore ed equiparati .	8.000	70 %	13.600
210-180	Agente d'esercizio di 1 ^a classe ed equiparati, Commesso capo	8.000	40 %	11.200
190-173 170-159	Agente d'esercizio di 2 ^a e 3 ^a classe ed equiparati, Commesso, Usciere capo	8.000	25 %	10.000
160-150 151-142	Fattorino, Allievo agente tecnico, Usciere e inserviente, Commesso (Tabella esaurimento ASST)	8.000	10 %	8.800
193	Capo operaio	8.000	40 %	11.200
167-157	Operaio di 1 ^a e 2 ^a categoria	8.000	25 %	10.000
151-148	Operaio di 3 ^a e 4 ^a categoria	8.000	10 %	8.800
--	Operaio giornaliero contratto diritto privato .	8.000	10 %	8.800
--	Scortapieghi e procaccia a piedi	8.000	10 %	8.800

NOTA. — Al personale degli uffici locali, delle agenzie, delle ricevitorie e dei servizi di portalettere ed al personale non di ruolo, compresi i supplenti giornalieri, spetta la maggiorazione relativa al coefficiente di stipendio in godimento.

Per i ricevitori ed i portalettere degli uffici locali e delle agenzie, nonchè per gli scortapieghi ed i procaccia equiparati e con obbligazione personale, il premio è corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

B) TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI SUL PREMIO BASE DI L. 8.000
IN RELAZIONE ALL'OPEROSITA' E RENDIMENTO

(AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

a) FUNZIONI DIRETTIVE

Direttore Generale	1.100 %
Ispettore Generale Superiore T. C.	1.000 %
Capo Servizio e Direttore Istituto Superiore P. T.	700 %
Vice Capo Servizio	500 %
Ispettore Generale e Capo Divisione	450 %
Direttore di Sezione	320 %
Direttore Provinciale - Sede oltre 500.000 abitanti	470 %
Altre sedi	420 %
Ispettore Provinciale	300 %

b) SERVIZI DI RAGIONERIA

Capo Ufficio Bilancio (Ragioneria Centrale)	320 %
Capo Ufficio Patrimonio (Ragioneria Centrale)	280 %
Gestore Centrale depositi vari (Ragioneria Centrale)	280 %
Capo Ragioniere - Roma-Milano-Napoli	330 %
Sede oltre 500.000 abitanti	280 %
Sede meno 500.000 abitanti	230 %

Capo Sezione di Ragioneria (dove in assegno):

sede oltre 500.000 abitanti	150 %
sede meno 500.000 abitanti	90 %
Controllore Cassa Provinciale - Roma-Milano-Napoli	250 %
Sede oltre 500.000 abitanti	160 %
Sede meno 500.000 abitanti	130 %
Controllore Uffici Vaglia e Risparmi - Roma-Milano-Napoli	150 %
Sede oltre 500.000 abitanti	120 %
Sede meno 500.000 abitanti	100 %
Controllore Circoli	80 %
Controllore Telegrafo e Sezioni Centrali	50 %

Controllore Ufficio C. P.:

in ufficio con più di 100 dipendenti	80 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	50 %

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Controllore Ufficio principale promiscuo:	
in ufficio con più di 50 dipendenti	90 %
in ufficio con meno di 50 dipendenti	60 %
Controllore dell'Ordinatore Vaglia e Risparmi	150 %
Controllore depositi Centrali materiali p. t. ed automobilistici	130 %
Controllore depositi periferici materiali p.t.	100 %
Controllore magazzino centrale Carte valori e stampati soggetti a controllo	160 %
Controllore magazzino centrale Marche assicurative	130 %
Controllore depositi provinciali Carte valori	130 %

c) SERVIZI DI ECONOMATO - DEPOSITO

Direttore Centro Scanzano	400 %
Consegnatario Cassiere Centrale	330 %
Vice Consegnatario Cassiere Centrale	230 %
Vice Consegnatario Servizio VII	130 %
Fiduciario Consegnatario Cassiere Centrale	100 %
Consegnatario deposito centrale materiali p.t. e automobilistici	200 %
Consegnatario deposito periferico materiali p. t.	150 %
Economo Provinciale - Roma-Milano-Napoli	280 %
Sede oltre 500.000 abitanti	190 %
Sede meno 500.000 abitanti	140 %
Magazziniere Centrale Carte valori e stampati soggetti a controllo	230 %
Magazziniere Centrale Marche assicurative	180 %
Magazziniere Centrale Stampati p.t.	150 %
Depositario Provinciale Carte valori	180 %

d) SERVIZI DI BANCOPOSTA

Ordinatore Vaglia e Risparmi	250 %
Gestore Centrale Vaglia e Risparmi	230 %
Contabile Rettificazioni	200 %
Cassiere Provinciale - Roma-Milano-Napoli	300 %
Sede oltre 500.000 abitanti	230 %
Sede meno 500.000 abitanti	180 %
Direttore Ufficio Vaglia e Risparmi - Roma-Milano-Napoli	230 %
Sede oltre 500.000 abitanti	180 %
Sede meno 500.000 abitanti	140 %
Cassiere Circolo	130 %
Cassiere Telegrafo e Sezione Contabile	70 %

Sottocapo Ufficio Vaglia e Risparmi (dove in assegno):

in ufficio con più di 100 dipendenti	100 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	80 %
Impiegato sportello	80 %
Impiegato interno	60 %
Agente	25 %

e) UFFICI DEI CONTI CORRENTI

Direttore di ufficio Conti Correnti:

con oltre 30.000 conti	200 %
con oltre 20.000 conti	160 %
con oltre 10.000 conti	130 %
con meno 10.000 conti	100 %
Capo Sezione Ufficio Conti Correnti	40 %
Impiegato	35 %
Agente	20 %

f) SERVIZI POSTALI

a-a) *Uffici di movimento* (Ferrovia, Porto, Confine, C.P. in sede sprovvista ufficio ferrovia, A.D., Pacchi domicilio, Pacchi dogana)

Direttore di ufficio:

con più di 600 dipendenti	450 %
con più di 100 dipendenti	180 %
con meno di 100 dipendenti	150 %

Caporeparto, Sottocapo, Capoturno:

in ufficio con più di 100 dipendenti	110 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	80 %
Verificatore	80 %
Impiegato (Pacchi e carteggio speciali)	60 %
Impiegato (ordinarie)	50 %
Agente ripartitore	50 %
Agente (Pacchi, Sezione speciali)	45 %
Agente	35 %
Brigadiere sorveglianza (o di tettoia)	50 %
Ispettore del Movimento ed Escopost	300 %
Capo linea	180 %

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dirigente treno postale	170 %
Capo turno d'ambulante	120 %
Impiegato d'ambulante	85 %
Commesso d'ambulante	75 %
Messaggere	80 %

b-b) *Uffici senza movimento* (C.P. in sede provvista Ufficio ferrovia)

Direttore di ufficio:

con più di 100 dipendenti	150 %
Con meno di 100 dipendenti	110 %

Capo Reparto, Sottocapo, Capoturno (dove in asségno):

in ufficio con più di 100 dipendenti	100 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	80 %

Impiegato (Pacchi, carteggio speciali)	45 %
Impiegato (ordinarie)	35 %
Agente (Pacchi, Sezione Speciali)	35 %
Agente	25 %

c-e) *Recapito* (Portalettere, Portapacchi, Fattorini)

Capo Camerata	50 %
Raccomandate, Assicurate, Pacchi	50 %
Ordinarie, Telegrammi, Espressi	35 %

d-d) *Trasporti*

Dirigente Centro Automezzi, Roma-Milano-Napoli	420 %
Altre sedi	300 %
Capo Reparto (dove in assegno)	130 %
Dirigente Sottocentro	110 %
Dirigente Officina Centrale Automezzi	200 %
Dirigente officina	100 %
Capo Garage	85 %
Agente tecnico trasporti (compresi addetti officine, garages)	75 %
Carrellista	60 %

e-e) *Posta pneumatica* (manutenzione ed esercizio):

Dirigente	200 %
Impiegato	110 %
Agente	70 %

g) SERVIZI TELECOMUNICAZIONI

a-a) Centri e stazioni radio:

Dirigente Centro Nazionale	250 %
Dirigente Centro	200 %
Dirigente Stazione	180 %
Radioelettricista	150 %
Operatori	130 %
Agenti	50 %

NOTA: I residenti in località distanti dai centri abitati, stabilite con decreto del Ministro, hanno diritto ad una ulteriore maggiorazione del 50 %.

b-b) Uffici Telegrafici:

Direttore di ufficio:

con più di 600 dipendenti	450 %
con più di 100 dipendenti	180 %
con meno di 100 dipendenti	150 %
Vice Direttore (dove in assegno)	320 %
Direttore tecnico (dove in assegno)	320 %

Capo turno:

in ufficio con più di 100 dipendenti	130 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	80 %
Esperimentista (dove in assegno)	110 %
Addetto alla manutenzione dei gruppi elettrogeni e degli apparati (dove manchi l'officina)	90 %
Addetto alla manutenzione degli accumulatori	80 %
Impiegato agli apparati	70 %
Agente agli apparati	30 %
Impiegato accettazione o spedizione	35 %
Agente accettazione e spedizione	25 %

c-c) Officine Postelegrafoniche e Telefoto:

Dirigente:

con più di 15 dipendenti	160 %
con meno di 15 dipendenti	130 %
Impiegato	110 %

d-d) *Agenti tecnici TC.:*

Specializzati:

capo zona	140 %
capo squadra	135 %
agente	130 %

Costruzione o manutenzione:

capo squadra	65 %
agente	60 %

h) SERVIZI PROMISCUI (Uffici principali)

Direttore di palazzo Roma	400 %
-------------------------------------	-------

Direttore di ufficio:

con più di 50 dipendenti	150 %
con meno di 50 dipendenti	110 %

Capo reparto, sottocapo, capoturno	80 %
Impiegato	50 %
Agente	25 %

i) CENTRI MECCANOGRAFICI

Dirigente	240 %
Capo Reparto grandi macchine	210 %
Capo reparto perforatrici	150 %
Operatore grandi macchine	190 %
Operatore perforatrici	120 %
Addetto adempimenti vari	90 %
Agente	50 %

l) SERVIZI DI MANUTENZIONE (addetti in via permanente ai reparti di manutenzione degli Economati e dei Circoli):

capo operaio	70 %
operaio	60 %
manovali di pulizia-carico e scarico	15 %

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

m) PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI CONTABILI (addetto, al centro ed alla periferia, ai carichi amministrativi-contabili nelle divisioni, nei reparti, nelle sezioni, negli uffici, compresi quelli tecnici e compresi quelli degli economati-depositi):

Capo Segreteria dei Servizi e degli uffici centrali	320 %
Segretario di Direzione Provinciale - Roma-Milano-Napoli	200 %
Sede più di 500.000 abitanti.	150 %
Sede meno 500.000 abitanti	90 %
Gestore provinciale - Roma-Milano-Napoli	150 %
Sede più di 500.000 abitanti	110 %
Sede meno 500.000 abitanti	70 %
Coadiuvante alla dirigenza (funzionari direttivi)	180 %
Coadiuvante organi ispettivi ed amministrativi (personale di concetto dall'ex 6° all'ex 8° e capi ufficio superiori e principali)	100 %
Minutante (personale carriera concetto dall'ex 9° all'ex 11° e personale carriera esecutiva)	30 %
Impiegato protocollo-copia-archivio	20 %
Brigadiere d'ispezione	50 %
Agente (compresi servizi anticamera)	15 %

n) PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI:

Tecnici dei circoli (periti geometri)	120 %
Personale di concetto incaricato della progettazione, dirigenza e collaudo lavori	120 %
Sorvegliante e contabile dei lavori	90 %
Disegnatore	60 %
Impiegato di laboratorio	60 %

o) TIPOGRAFIA

Dirigente	110 %
Tipografo (compresi gli addetti ai duplicatori)	60 %

C) TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI SUL PREMIO BASE DI L. 8.000 IN RELAZIONE ALL'OPEROSITA' E RENDIMENTO

(AZIENDA STATO SERVIZI TELEFONICI)

a) FUNZIONI DIRETTIVE

Direttore dell'Azienda	900 %
Ispettore Generale coadiuvante il Direttore e Capo di Reparto centrale	700 %
Vice Capo Reparto	500 %

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ispettore Generale e Capo di Ufficio	450 %
Direttore di Sezione	320 %
Capo Ispettorato di Zona	470 %
Direttore di Divisione presso gli Ispettorati	420 %
Direttore di Sezione presso gli Ispettorati e Capo Sezione di trasmissione nelle altre sedi	300 %

b) SERVIZI DI CASSA E DI DEPOSITO MATERIALI

Cassiere Centrale	300 %
Controllore cassa centrale	250 %
Consegnatario deposito centrale materiali	200 %
Controllore deposito centrale materiali	155 %
Aiuto cassiere ed aiuto controllore cassa centrale	75 %
Cassiere e controllore presso gli Ispettorati di Zona	75 %
Cassiere e controllore presso gli Uffici Interurbani	65 %
Altri consegnatari e controllori presso l'Amministrazione Centrale e periferica tenuti alla resa del conto giudiziale	75 %

e) SERVIZI DI COMMUTAZIONE

Capi Uffici Interurbani di Roma e Milano	450 %
Capo Ufficio Interurbano di seconda classe	280 %
Capo Ufficio interurbano di terza classe	230 %
Coadiuvante Capi Uffici di Roma e Milano	190 %
Coadiuvante Capi Uffici di seconda classe	150 %
Coadiuvante Capi Uffici di terza classe	130 %
Capo turno commutazione	110 %
Assistente commutazione	90 %
Operatrice commutazione	75 %
Impiegato addetto agli sportelli presso le accettazioni telefoniche al pubblico	35 %
Agente di servizio nelle sale di commutazione e nelle accettazioni telefoniche al pubblico	15 %

d) CENTRALI E OFFICINE TELEFONICHE:

a-a) *In sede di confine:*

Dirigente:

1) Consegnatario di materiale telefonico	200 %
2) non consegnatario	150 %
Aiuto dirigente (dove in assegno)	135 %
Operatore	105 %
Agente	40 %

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b-b) *Nelle altre sedi:*

Dirigente:

1) Consegnatario di materiale telefonico	150 %
2) non consegnatario	110 %
Aiuto Dirigente (dove in assegno)	90 %
Operatore	75 %
Agente	15 %

c-c) *Officine:*

Capo officina	110 %
Coadiuvante Capo Officina	90 %
Operatore	75 %

c) SERVIZI VARI

a-a) *Automezzi:*

Capo garage	85 %
Agenti tecnici trasporti (compresi gli addetti alle officine e ai garages)	75 %

b-b) *Centro meccanografico:*

Capo Reparto grandi macchine	210 %
Capo reparto perforatrici	150 %
Programmatore, capo turno e capo gruppo	200 %
Operatore grandi macchine	190 %
Operatore perforatrici	120 %
Addetto adempimenti vari	90 %
Agente	50 %

c-c) *Servizi manutenzione:* addetti in via permanente ai reparti di manutenzione degli Economati

Operaio	60 %
-------------------	------

f) PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI CONTABILI: (Addetto, al centro e alla periferia, ai carichi amministrativi-contabili nelle divisioni, nei reparti, nelle sezioni, negli uffici, compresi quelli tecnici)

Capo Segreteria dei Reparti	320 %
Capo Segreteria degli Ispettorati	200 %
Coadiuvante alla dirigenza (funzionari direttivi)	180 %
Coadiuvante organi ispettivi amministrativi e tecnici (personale di concetto dall'ex 6° all'ex 8°)	100 %

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Minutante (personale carriera concetto dall'ex 9° all'ex 11° e personale carriera esecutiva)	30 %
Impiegato protocollo-copia-archivio	20 %
Agente (compresi servizi anticamera)	15 %

D) TABELLA DELLE EQUIPARAZIONI

(AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

a) CAPO SERVIZIO

Professore ordinario Istituto Superiore P.T.
Capo della Ragioneria Centrale

b) VICE CAPO SERVIZIO

Capo della Segreteria del Direttore Generale
Capo della Segreteria dell'Ispettorato Generale delle Telecomunicazioni
Segretario del Consiglio d'amministrazione
Segretario del Consiglio Superiore tecnico delle Telecomunicazioni
Direttore dell'Ufficio sanitario centrale

c) ISPETTORE GENERALE E DIRETTORE DI DIVISIONE

Capo dell'ufficio conferenze internazionali
Presidente di Sezione del Comitato tecnico
Vice Segretario del Consiglio d'amministrazione
Segretario della Commissione Centrale degli uffici locali ed agenzie
Direttore dell'Ufficio Centrale del Dopolavoro
Direttore della Biblioteca
Ispettore Generale e Capo divisione addetto al Gabinetto del Ministro
Ispettore Generale e Capo Divisione addetto alle segreterie dei Sottosegretari
Ispettore generale e Capo Divisione addetto alla Segreteria e al Coordinamento della Direzione Generale
Capo di ufficio o reparto a livello di divisione
Ispettore Superiore e Ispettore Centrale

d) DIRETTORE DI SEZIONE

Capo Sezione addetto al Gabinetto del Ministro o alle Segreterie dei Sottosegretari
Capo dei reparti o di ufficio a livello di sezione
Capo del Laboratorio chimico dell'Ispezione Centrale
Direttore del Museo p. t.

e) DIRETTORE PROVINCIALE

a-a) sede con più di 500.000 abitanti:
Direttore Circolo in sede con più di 500.000 abitanti

b-b) sede con meno di 500.000 abitanti:

Direttore di Circolo in sede con meno di 500.000 abitanti

Direttore di Reparto di Direzione in sede con più di 500.000 abitanti

Capo della Sezione Lavori

Ispettore Coordinatore interprovinciale

f) ISPETTORE PROVINCIALE

Direttore di reparto di Direzione in sede con meno di 500.000 abitanti

Dirigente Servizio Sanitario provinciale

Direttore aggiunto Circolo

g) CAPO SEZIONE DI RAGIONERIA

sede oltre 500.000 abitanti

Capo dell'ufficio filatelico

Capo dell'ufficio Cambio Vaglia Esteri

h) DIRETTORE DI UFFICIO PRINCIPALE (servizi promiscui)

a-a) con più di 50 dipendenti

Direttore di Ufficio locale con più di 25.000 punti

b-b) con meno di 50 dipendenti

Direttore di ufficio locale (tutti gli altri)

i) CONTROLLORE DI UFFICIO PRINCIPALE

con meno di 50 dipendenti

Titolare di agenzia

Ufficiale delegato

l) IMPIEGATO DI UFFICIO PRINCIPALE

Ufficiale dell'Albo Nazionale o supplente giornaliero

m) AGENTE DI UFFICIO DI MOVIMENTO

Procaccia equiparato e con obbligazione personale

n) MESSAGGERE

scortapieghi

o) AGENTE ADDETTO AL RECAPITO

Ricevitore e portalettere degli uffici locali e delle agenzie.

NOTE: I Direttori Centrali che lasciano la dirigenza di un Servizio per altro incarico, conservano l'indennità di Capo Servizio.

Ai ricevitori e ai portalettere degli uffici locali e delle agenzie, agli scortapieghi ed ai procaccia, il premio è pagato in proporzione alle ore.

E) TABELLA DELLE EQUIPARAZIONI
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI)

a) CAPO REPARTO

Capo della Ragioneria

b) VICE CAPO REPARTO

Capo della Segreteria della Direzione dell'Azienda

c) ISPETTORE GENERALE O CAPO DI UFFICIO

Ispettore Generale e Capo divisione addetto al Gabinetto del Ministro o all'Ispettorato Generale delle Telecomunicazioni

Ispettore Generale o Capo divisione addetto alla Segreteria dei Sottosegretari

Capo di ufficio autonomo a livello di Ufficio o di Reparto

d) DIRETTORE DI SEZIONE

Capo sezione addetto al Gabinetto del Ministro o alla Segreteria dei Sottosegretari
Capo di ufficio autonomo a livello di sezione

e) DIRETTORE DI DIVISIONE PRESSO GLI ISPETTORATI

Capo dell'Ufficio del Vice Ispettore

NOTA. — Dalla data da cui ha effetto la presente legge fino all'emanazione del provvedimento concernente l'organizzazione interna degli Uffici Centrali e Periferici dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, la equiparazione delle funzioni espletate dal personale direttivo a quelle previste dalle tabelle C) ed E) è stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

F) TABELLA DELL'ASSEGNO DI OPEROSITA' DI FINE ESERCIZIO

Coefficiente	Qualifiche	Somma massima da attribuire al netto
900	Direttore Generale d'Amministrazione	100.000
900	Ispettore generale superiore TC.	90.000
900	Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici	80.000
900	Direttore centrale e Direttore Istituto superiore p.t.	70.000
670-500	Ispettore generale e Direttore di divisione ed equiparati . .	55.000
500-402	Direttore di sezione ed equiparati - Segretario capo ed equiparati	45.000
402-340 301-284	Consigliere di 1 ^a e 2 ^a classe ed equiparati, Segretario principale, primo segretario, segretario ed equiparati - Direttore ufficio locale A - B - C	40.000
357-345 284-240 211	Segretario aggiunto, vice segretario ed equiparati - Capo ufficio ed equiparati, Direttore ufficio locale D - E	38.000
271-240-238 229-211-202 190-180-157 153	Ufficiale 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe ed equiparati - Personale d'archivio, Titolare agenzia, - Ufficiale A. N. e supplente giornaliero, - Agente di esercizio superiore ed equiparati	35.000
238-210-193 190-173-170 167-160-159 157-151-150 148-142	Agente d'esercizio 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe ed equiparati - Fattorino ed equiparati - Personale salariato ed operai comunque assunti e denominati, - Personale d'anticamera compreso quello ad esaurimento dell'A.S.S.T., - Ricevitori e portalettere U.L.A., - Procaccia equiparati o con obbligazione personale	32.000